

N° 2220/10
504. I

STUDIO LEGALE
AVV. ALFIO BARBAGALLO
VIA Palmanova 3 - 95129 CATANIA
Mobile: 3289116188 - Tel. e fax. 095 7463269
e.mail: alfio.barbagallo@tiscali.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
SICILIA - PALERMO

RICORSO

L'Associazione Liberi Cacciatori Siciliani - Associazione riconosciuta con L.R.S. n° 17 del 28/12/2004 art. 127 comma 30, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Stefano Privitera, con sede in Acireale, Via San Carlo 19, C.F. 90015750871, La Federazione Italiana Della Caccia, in persona del Presidente e legale rappresentante ^{pro-tempore} per la Regione Sicilia Dott. Ernesto Del Campo, con sede in Randazzo, Via Petrina 1, P.I. 02895670822 e l'Associazione Siciliana Caccia e Natura - Associazione riconosciuta con D.A. n° 2744 del 28/7/2000 ai sensi dell'art. 34 L.R. 33/97 e L.R. n° 7 del 8/5/2001, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Dott. Francesco Lo Cascio, con sede in Palermo, Via G. Arcoleo 14/b, C.F. 97135680821, tutte elettivamente domiciliate presso la Segreteria del TAR Palermo, rappresentate e difese dall'Avv. Alfio Barbagallo del Foro di Catania, giusta procura a margine del presente atto, che indica in BRB LFA 63R21 C351F il proprio codice fiscale, nonché il numero di fax 095 7463269 e l'indirizzo di posta elettronica in _____ e l'indirizzo PEC _____, ove potranno essere inviate le comunicazioni d'ufficio;

PROPONGONO RICORSO

Nominiamo e con-
nostre procuratore e di
l'Avv. Alfio Barbagallo del
Catania, affinché ci rappre-
difenda, con ogni e più
facoltà, in ogni stato e gra-
giudizio, anche per l'eser-
ed in caso di oppor-
compresa quella di p-
domande nuove e riconverti-
di chiamata terzi in causa
garanzia, di integrare
contraddittorio, di co-
giuramento, di farsi sostitui-
altri difensori, di condole
transigere la lite, di rinunciare
giudizio stesso, di incas-
sazione e rilasciare quote
Ritenendo l'operato per re-
confermato senza bisogno
ulteriore ratifica. Nel con-
accensiammo al trattam-
ed alla comunicazione dei
personali, anche sensibili,
rispetto delle finalità indicie
informativa ex art 13 D
196/2003 di cui abbiamo p-
visione e ricevuto copia

ASSOCIAZIONE
LIBERI CACCIATORI SICILIA
Via San Carlo, 19 - ACIREALE
Tel. 095 891804
Cod. Fis.: 90015750871

Luca Del Campo
Stefano Privitera
Alfio Barbagallo

Ufficio Unico Reg. - Corte di Appello Palermo
11.03 **URGENTE** 12/11/10
12.09 **017336/A04**
8.05 ASSOCIAZIONE BARBAGALLO A
121
50.98

Contro: Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore, corrente in Palermo (90129), P.zza Indipendenza 21, domiciliato ex lege in Palermo, Via Alcide De Gasperi n° 81, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

E Contro: Assessorato Delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana, in persona del'Assessore pro-tempore, corrente in Palermo (90145), V.le Regione Siciliana 4600, domiciliato ex legè in Palermo, Via Alcide De Gasperi n° 81, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

E Nei Confronti di: Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (W.W.F. ITALIA) O.N.L.U.S., in persona del suo presidente e legale rappresentante pro-tempore, corrente in Roma, Via Po 25/c.

- avverso il silenzio inadempimento formatosi nei confronti dell'atto di interpello del 10/2/2010 notificato in data 6-8/3/2010 attraverso l'Ufficio UNEP della Corte di Appello di Catania;

- avverso il D.A. n° 733/2010 del 12 agosto 2010 dell'Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari pubblicato in G.U.R.S. n° 38 del 27/8/2010 (doc. 2), il D.A. n° 742/2010 del 2 settembre 2010 dell'Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari pubblicato in G.U.R.S. n° 40 del 10/09/2010 (doc. 3) e il D.A. del 5 ottobre 2010 dell'Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari pubblicato in G.U.R.S. n° 44 del 8/10/2010 (doc. 4), (provvedimenti emessi a modifica ed integrazione del D.A. n°

493 del 4 giugno 2010 dell'Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari pubblicato in G.U.R.S. n° 27 del 11/6/2010 (doc. 5) avente ad oggetto "Regolamentazione dell'attività venatoria nel territorio della Regione - Annata 2010/2011" e del D.A. n° 554 del 15 giugno 2010 dell'Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari pubblicato in G.U.R.S. n° 30 del 02/7/2010 (doc. 6) di integrazione a quest'ultimo), nella parte in cui tali provvedimenti non individuano, per tutte le province siciliane e le isole minori, aree, attualmente precluse, su cui permettere il prelievo venatorio, con estensione tale da far rientrare la percentuale del rispettivo territorio agro silvo pastorale preclusa entro la quota stabilita del 25%.

FATTO

Con racc. A.R. del 5/11/2008 assunta al prot. n° 103323 (doc. 7), l'Associazione Liberi Cacciatori Siciliani contestava alla Presidenza della Regione Siciliana nonché all'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, il mancato rispetto dell'art. 10 comma 3 della L. 157/92, della L.R. 33/97 nonché delle previsioni del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 con riferimento al fatto che per tutte o la maggior parte delle province siciliane e delle isole minori la quota di territorio sottoposta a protezione superava la percentuale del 25% del

rispettivo territorio agro silvo pastorale. Pertanto con la suddetta lettera si invitavano e diffidavano gli enti preposti ad individuare delle aree su cui permettere il prelievo venatorio al fine di ripristinare il rispetto delle percentuali previste dalla normativa vigente.

Tale lettera veniva riscontrata dall'Assessorato Agricoltura e Foreste - Dipartimento Interventi Strutturali Servizio XI - "Faunistico - Venatorio ed Ambientale" con nota del 17/12/2008 prot. 116177 (doc. 8) con la quale l'ufficio preposto, nel prendere formalmente atto della fondatezza dei rilievi mossi dall'Associazione Liberi Cacciatori Siciliani, comunicava l'intenzione di ottemperare a quanto disposto dalla legge nazionale, regionale nonché esplicitamente dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 indicando una conferenza di servizi al fine di individuare per l'annata venatoria 2009/10, nelle province interessate, delle aree già precluse in cui poter esercitare il prelievo venatorio.

Tali propositi rimanevano di fatto lettera morta e pertanto l'Associazione Liberi Cacciatori era costretta a diffidare

nuovamente gli stessi enti preposti con racc. a.r. del 21-29/5/2009 assunta al prot. n° 52809 (doc. 9).

Tale ulteriore lettera veniva riscontrata dall'Assessorato Agricoltura e Foreste - Dipartimento Interventi Strutturali Servizio XI - "Faunistico - Venatorio ed Ambientale" con nota del 19/06/2009 prot. 57908 (doc. 10) con la quale, nel prendere ancora una volta atto della validità dei rilievi mossi, l'Ufficio comunicava che, a seguito di esplicita richiesta del Dipartimento Azienda Foreste Demaniali, attraverso le Ripartizioni Faunistico Venatorie territorialmente competenti, erano state individuate le aree demaniali, ricadenti nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina e Trapani, che potevano essere aperte al prelievo venatorio per l'annata venatoria 2009/2010 e che in data 16/6/2009 il relativo provvedimento di apertura era stato sottoposto alla firma del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali.

Sempre a seguito di formale richiesta lo stesso Ufficio con lettera del 29/7/2009 prot. n° 70027 (doc. 13) comunicava che con nota del 30/6/2009 prot. n° 60981 era stata trasmessa al Dipartimento Azienda Foreste Demaniali una proposta di apertura delle aree di

cui sopra per le opportune determinazioni, evidenziando altresì in maniera formale che anche per le province non citate era necessario provvedere ad adeguare la quota di protezione fino al 25% previsto.

Tuttavia, non essendosi in concreto provveduto ad emettere alcuna disposizione, con racc. a.r. del 18/11/2009 (doc. 14) la stessa Associazione Liberi Cacciatori Siciliani invitava e diffidava gli enti preposti ad emettere i provvedimenti annunciati al fine di non compromettere definitivamente l'annata venatoria 2009/2010 e tuttavia, malgrado l'ulteriore formale invito del 15/12/2009 prot. n° 3771 (doc. 15) da parte della Presidenza della Regione Siciliana, l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste non forniva riscontro alcuno.

A questo punto, alla luce di quanto sopra esposto, le ricorrenti associazioni provvedevano a notificare in data 6-8/3/2010 (doc. 16) alla Presidenza della Regione Siciliana ed all'Assessorato Agricoltura e Foreste oggi Risorse Agricole e Alimentari, atto di interpellò con il quale si invitavano e diffidavano i suddetti enti:

- “a) a convocare in tempi brevi e comunque prima della predisposizione del calendario venatorio per la stagione 2010/2011, come sancito nel punto 2.3 del Piano Regionale

Faunistico Venatorio 2006/2011, le conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14 L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni per tutte le province siciliane e le isole minori, al fine di individuare le aree, attualmente precluse, su cui permettere il prelievo venatorio, con estensione tale da far rientrare la percentuale del rispettivo territorio agro silvo pastorale preclusa entro la quota stabilita del 25%;

b) in subordine, nel caso in cui in sede di conferenze di servizi non si dovesse pervenire alla concorde individuazione delle aree su cui permettere l'attività venatoria, ad individuare direttamente, come espressamente previsto nel medesimo punto 2.3 del Piano, le suddette aree previa indicazione delle Ripartizioni Faunistico Venatorie competenti per territorio."

Ebbene, malgrado la notifica di tale formale atto di messa in mora, la P.A. non ha ritenuto di provvedere nel senso richiesto e l'Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari non ha inteso riscontrare neppure la richiesta di adozione delle determinazioni di competenza, in merito alla suddetta diffida, formulata dall'Ufficio Legale della Presidenza della Regione Siciliana con nota del 16/3/2010 prot. n° 7852 (doc. 17).

Di vero con il suddetto D.A. n° 493 del 4/6/2010 (e relativi allegati "A" e "B") l'Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari ha emanato il Calendario Venatorio per l'annata 2010/2011 ed in tale provvedimento non solo non sono state

individuate per tutte le province siciliane e le isole minori aree precluse su cui permettere il prelievo venatorio con estensione tale da far rientrare la percentuale del rispettivo territorio agro-silvo-pastorale preclusa entro la quota stabilita del 25%, ma, addirittura, rispetto al Calendario Venatorio per l'annata 2009/2010 di cui al D.A. 634/2009 del 15 aprile 2009 dell'Assessore Regionale Agricoltura e Foreste (e relativi allegati "A" e "B") pubblicato in G.U.R.S. n° 18 del 24/4/2009, si è provveduto a limitare ulteriormente il territorio agro silvo pastorale disponibile per l'attività venatoria essendo state create le Oasi "Lago Gorgo" ricadente nel territorio del Comune di Monteallegro (AG) e "Ponte Barca" ricadente nel territorio del Comune di Paternò (CT). Per non parlare della recentissima istituzione del "Parco dei Monti Sicani" (vedi Decreto Assessorato territorio ed Ambiente del 15/9/2010 pubblicato in G.U.R.S. n° 47 del 29/10/2010) tra le province di Agrigento e Palermo e senza contare che si trovano in avanzato stato gli iter burocratici relativi alla istituzione di altri Parchi: "Himera" tra le province di Caltanissetta e Palermo (vedi Decreto Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana del 15/4/2010 pubblicato in G.U.R.S. n° 23 del 14/5/2010 che ne ha individuato l'area costitutiva), "Iblei" tra le province di Siracusa, Ragusa e Catania, "Peloritani" tra le province di Messina e Catania.

Orbene tale D.A. n° 493 del 4 giugno 2010 dell'Assessore

Regionale Risorse Agricole e Alimentari in uno al D.A. n° 554 del 15 giugno 2010 di integrazione dello stesso Assessore, è stato oggetto di impugnativa da parte di Legambiente e M.A.N. dinnanzi a questo TAR di Palermo che con ordinanza Sezione I n° 638/2010 (doc. 18) ha accolto la domanda di sospensione dell'esecuzione dei suddetti provvedimenti. Con ordinanza n° 801/2010 (doc. 19) il C.G.A. della Sicilia ha confermato l'ordinanza del TAR di Palermo.

La caccia in Sicilia si è pertanto "aperta" a seguito dell'emissione del suddetto D.A. n° 733/2010 del 12 agosto 2010 dell'Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari con il quale, al fine di ottemperare al provvedimento giudiziario del TAR, l'ente competente ha provveduto a modificare i DD.AA n° 493 del 4/6/2010 e n° 554 del 15/6/2010 con riferimento ai periodi, alle specie cacciabili ed alle zone di possibile espletamento dell'attività venatoria stessa. Tale D.A. n° 733/2010 è stato ulteriormente integrato dal D.A. n° 742/2010 del 2 settembre 2010 dello stesso Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari. Da ultimo è stato emanato dallo stesso Assessorato il D.A. del 5 ottobre 2010 che ha "aperto" la caccia nelle isole minori al solo coniglio selvatico dal 9 ottobre al 15 dicembre ed esclusivamente per i cacciatori residenti.

Ebbene in tali richiamati provvedimenti l'Ente preposto ha ritenuto di perseverare nel proprio colpevole silenzio non

individuando alcuna area già preclusa da aprire al prelievo venatorio per riequilibrare la persistente e riconosciuta violazione della percentuale prevista dalla legge.

Orbene il silenzio inadempimento così formatosi è da considerarsi assolutamente illegittimo per i seguenti motivi in diritto

DIRITTO

1° MOTIVO : Illegittimità per violazione di legge. Violazione dell'art. 10 comma 3 della L. n° 157/92 e dell'art. 14 comma 3 L.R. n° 33/97.

L'art. 10 comma 3 della L. 157/92 stabilisce che "il territorio agro silvo pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica... In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni". Per la Regione Siciliana l'art. 14 comma 3 sancisce che "E' destinata a protezione della fauna selvatica una quota del 25 per cento del territorio agro silvo pastorale di ciascuna provincia regionale, ivi compresi i territori nei quali sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi e disposizioni. Nelle isole minori la quota del 25 per cento va computata nell'ambito del proprio territorio". Inoltre il

successivo comma 4 del medesimo articolo 14 così recita “ Il territorio agro silvo pastorale di cui al comma 3 comprende anche le oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica, le zone di ripopolamento e cattura ed il centro pubblico di riproduzione e smistamento della fauna selvatica di cui agli articoli successivi, i parchi e le riserve naturali”.

Ebbene tali norme, per stessa documentale ammissione degli enti preposti, sono state in passato e risultano a tutt'oggi palesemente violate dalla P.A..

Di vero, come sopra puntualmente già riportato, l'Assessorato Agricoltura e Foreste – Dipartimento Interventi Strutturali Servizio XI – “Faunistico – Venatorio ed Ambientale” con nota del 17/12/2008 prot. 116177, nel prendere formalmente atto della fondatezza dei rilievi mossi dall'Associazione Liberi Cacciatori Siciliani con racc. del 5/11/2008, comunicava l'intenzione di ottemperare a quanto disposto dalla legge nazionale, regionale nonché esplicitamente dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 indicando una conferenza di servizi al fine di individuare già per l'annata venatoria 2009/10, nelle province interessate, delle aree già precluse in cui poter esercitare il

prelievo venatorio. Successivamente l'Assessorato Agricoltura e Foreste - Dipartimento Interventi Strutturali Servizio XI - "Faunistico - Venatorio ed Ambientale" con nota del 19/06/2009 prot. 57908, nel prendere ancora una volta atto della validità dei rilievi mossi, comunicava che, a seguito di esplicita richiesta del Dipartimento Azienda Foreste Demaniali, attraverso le Ripartizioni Faunistico Venatorie territorialmente competenti, erano state individuate le aree demaniali, ricadenti nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina e Trapani, che potevano essere aperte al prelievo venatorio per l'annata venatoria 2009/2010 e che in data 16/6/2009 il relativo provvedimento di apertura era stato sottoposto alla firma del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali. Inoltre lo stesso Ufficio con lettera del 29/7/2009 prot. n° 70027 comunicava che con nota del 30/6/2009 prot. n° 60981 era stata trasmessa al Dipartimento Azienda Foreste Demaniali una proposta di apertura delle aree di cui sopra per le opportune determinazioni, evidenziando altresì in maniera formale che anche per le province non citate era necessario provvedere ad adeguare la quota di protezione fino al 25% previsto. Con nota

STUDIO LEGALE

AVV. ALFIO BARBAGALLO

VIA Palmanova 3 - 95129 CATANIA

Mobile: 3289116188 - Tel. e fax. 095 7463269

e.mail: alfio.barbagallo@tiscali.it

del 15/12/2009 prot. n° 3771 la Presidenza della Regione Siciliana, chiedeva formalmente all'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste di essere notiziata, con urgenza, in merito alle determinazioni assunte in merito.

E' evidente che a fronte di tali chiari e documentati propositi le concludenti associazioni attendevano dei concreti provvedimenti di applicazione e rispetto delle vigenti leggi.

Ciò non è stato realizzato per l'annata venatoria 2009/2010 ed anche a fronte della notifica di formale atto di messa in mora, relativo alla corrente annata 2010/2011, la P.A. non solo ha perseverato nella violazione degli articoli di legge sopra citati ma, incredibilmente, con l'emanazione dei DD.AA. impugnati ha provveduto a reiterare e/o aggravare la violazione già in atto limitando ulteriormente (anche rispetto al calendario venatorio per l'annata 2009/2010) il territorio agro silvo pastorale precluso all'attività venatoria per come infra specificato.

2° MOTIVO : Illegittimità per violazione di legge. Violazione dell'art. 14 L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alle previsioni del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 approvato in fase provvisoria con deliberazioni n° 253 del 18/5/2006 e n° 287 del 21/07/2006 della Giunta Regionale. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

STUDIO LEGALE

AVV. ALFIO BARBAGALLO

VIA Palmanova 3 - 95129 CATANIA

Mobile: 3289116188 - Tel. e fax. 095 7463269

e.mail: alfio.barbagallo@tiscali.it

Il punto 2.3 del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 (doc. 20) testualmente recita: " Omissis.... Per quanto sopra, nei casi in cui il territorio di una provincia o quello di una isola minore sottoposto a protezione risulti superiore al 25% del rispettivo territorio agro silvo pastorale, al fine di garantire l'osservanza dei limiti imposti dalla norma, il calendario venatorio dovrà individuare annualmente, all'interno di una o più zone protette, un'area dell'estensione pari alla quota eccedente il 25% del territorio agro silvo pastorale protetto della provincia e dell'isola minore interessata, in cui, per quell'annata, è possibile effettuare il prelievo venatorio....Ai fini di cui sopra, al termine di ogni stagione venatoria, e comunque prima della predisposizione del calendario venatorio per la successiva stagione, l'Ufficio dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste competente alla predisposizione del calendario venatorio convocherà delle conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 07/08/1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni per ogni provincia che dovesse trovarsi nelle condizioni di cui sopra. A tali conferenze parteciperanno, oltre al rappresentante dell'Unità Operativa responsabile dell'attività venatoria del Servizio XI Faunistico Venatorio ed Ambientale ed il responsabile della Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, i rami dell'Amministrazione e/o gli Enti che hanno istituito il vincolo e i soggetti che gestiscono l'area protetta

(Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Azienda Foreste Demaniali, Enti Parco, Enti gestori delle Riserve naturali) di volta in volta interessati. Qualora in sede di conferenza di servizi non si dovesse pervenire alla concorde individuazione dell'area su cui permettere il prelievo venatorio, vi provvede l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, su indicazione della Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio.....Omissis".

Orbene la P.A., malgrado gli intendimenti espressamente e documentalmente annunciati e reiterando le violazioni e omissioni di quanto sopra previsto con riferimento alla stagione 2009/2010, non risulta abbia adempiuto a quanto previsto al punto 2.3 del Piano Regionale Faunistico Venatorio anche per la presente annata venatoria 2010/2011, sia con riferimento alla convocazione delle conferenze di servizi in violazione dell'art. 14 L. 241/90 per tutte le province siciliane e le isole minori, che come espressamente riconosciuto dalla stessa P.A. si trovano nelle condizioni di palese superamento della soglia massima prevista del 25%, sia con riferimento alla mancata emissione diretta da parte dell'Assessorato Risorse Agricole e Alimentari di provvedimenti atti ad individuare le aree precluse da poter aprire all'attività venatoria per come previsto dalla normativa tutta sopra richiamata.

Pertanto per tutto il dedotto ed il deducibile e con espressa riserva di motivi aggiunti

SI CHIEDE

che l'Ill.mo TAR adito statuisca come appresso:

Nel merito accolga il ricorso e conseguentemente dichiarare, per i motivi tutti sopra esposti, l'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla pubblica Amministrazione e per l'effetto ordini all'Amministrazione stessa ed in particolare all'Assessorato Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore pro-tempore, di individuare con proprio provvedimento, per tutte le province siciliane e le isole minori, previa indicazione delle rispettive Ripartizioni Faunistico Venatorie, a partire dalla stagione venatoria 2010/2011 già in corso, le aree, attualmente precluse, su cui permettere il prelievo venatorio, con estensione tale da far rientrare la percentuale del rispettivo territorio agro silvo pastorale preclusa entro la quota del 25% stabilita dalla legge.

Ancora nel merito annulli gli atti impugnati nella parte in cui tali provvedimenti non individuano, per tutte le province siciliane e le isole minori, aree, attualmente precluse, su cui permettere il prelievo venatorio, con estensione tale da far rientrare la percentuale del rispettivo territorio agro silvo pastorale preclusa entro la quota stabilita del 25%.

STUDIO LEGALE

AVV. ALFIO BARBAGALLO

VIA Palmanova 3 - 95129 CATANIA

Mobile: 3289116188 - Tel. e fax. 095 7463269

e.mail: alfio.barbagallo@tiscali.it

Si chiede altresì che, considerando l'ipotesi del perdurare dell'inerzia della Amministrazione intimata, il T.A.R. adito nomini in seno al provvedimento decisorio un commissario ad acta che si surrogi all'Amministrazione per gli adempimenti richiesti a spese di quest'ultima.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ricorso di valore indeterminabile.

Contributo unificato euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 13 comma 6 bis D.P.R. 30/5/2001 si chiede infine che l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale adito statuisca espressamente che l'onere relativo al pagamento del contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si costituisce giudizio.

Si allegano i seguenti documenti:

2) D.A. n° 733/2010 del 12 agosto 2010 dell'Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari pubblicato in G.U.R.S. n° 38 del 27/8/2010; 3) D.A. n° 742/2010 del 2 settembre 2010 dell'Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari pubblicato in G.U.R.S. n° 40 del 10/09/2010; 4) D.A. del 5 ottobre 2010 dell'Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari pubblicato in G.U.R.S. n° 44 del 8/10/2010; 5) D.A. n° 493 del 4 giugno 2010 dell'Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari pubblicato in G.U.R.S. n° 27 del 11/6/2010; 6) D.A. n° 554 del 15 giugno 2010 dell'Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari pubblicato in G.U.R.S. n° 30 del 02/7/2010; 7) Copia Racc. A.R. del 5/11/2008 Associazione Liberi Cacciatori Siciliani; 8) Copia nota del

17/12/2008 prot. 116177 Assessorato Agricoltura e Foreste – Dipartimento Interventi Strutturali Servizio XI – “Faunistico – Venatorio ed Ambientale”; 9) Copia Racc.A.R. del 21-29/5/2009 Associazione Liberi Cacciatori Siciliani; 10) Copia nota del 19/06/2009 prot. 57908 Assessorato Agricoltura e Foreste – Dipartimento Interventi Strutturali Servizio XI – “Faunistico – Venatorio ed Ambientale”; 11) Copia nota Segreteria Generale Presidenza Regione Siciliana del 30/6/2009 prot. n° 1621; 12) Copia Racc. A.R. del 15/7/2009 Associazione Liberi Cacciatori Siciliani; 13) Copia nota del 29/7/2009 prot. n° 70027 Assessorato Agricoltura e Foreste – Dipartimento Interventi Strutturali Servizio XI – “Faunistico – Venatorio ed Ambientale”; 14) Copia Racc. A.R. del 18/11/2009 Associazione Liberi Cacciatori Siciliani; 15) Copia nota Segreteria Generale Presidenza Regione Siciliana del 15/12/2009 prot. n° 3771; 16) Atto di interpello (in originale) del 10/2/2010 notificato in data 6-8/3/2010 alla Presidenza della Regione Siciliana ed all'Assessorato Agricoltura e Foreste oggi Risorse Agricole e Alimentari; 17) Copia nota Ufficio Legale Presidenza della Regione Siciliana del 16/3/2010 prot. n° 7852; 18) Copia Ordinanza TAR di Palermo Sezione I n° 638/2010; 19) Copia Ordinanza C.G.A. della Sicilia n° 801/2010; 20) Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 Regione Sicilia.

Palermo, 12 novembre 2010

Avv. Alfio Barbagallo



RELATA DI NOTIFICA

Istante l'Avv. Alfio Barbagallo nei nomi, Io sottoscritto Uff. Giud. UNEP Corte di Appello di Palermo, ho notificato il superiore atto alla Regione Siciliana, in persona del Presidente

AVV. ALFIO BARBAGALLO
VIA Palmanova 3 - 95129 CATANIA
Mobile: 3289116188 - Tel. e fax. 095 7463269
e.mail: alfio.barbagallo@tiscali.it

GIUDIZI
CIVILE

pro-tempore, alla Regione Siciliana - Assessorato Risorse Agricole ed Alimentari, in persona dell'Assessore pro-tempore, ed al Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (W.W.F. ITALIA) O.N.L.S., in persona del suo presidente e legale rappresentante pro-tempore, consegnandone copia separatamente per ciascuno di essi e cioè:

- Per la Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore, in Palermo, P.zza Indipendenza 21, consegnandone copia

conforme a mani *spolestan esse e uno del sen 22 febbraio*
PA. con 22.02.02 IV e unca.

- Per la Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato ex lege presso gli Uffici della Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via A. De Gasperi 81,

consegnandone copia conforme a mani *spolestan esse*
e uno del sen 22 febbraio con 22.02.02
IV e unca.

- Per la Regione Siciliana - Assessorato Risorse Agricole e Alimentari, in persona dell'Assessore pro-tempore, in Palermo,

STUDIO LEGALE

AVV. ALFIO BARBAGALLO

VIA Palmanova 3 - 95129 CATANIA


Mobile: 3289116188 - Tel. e fax. 095 7463269

e.mail: alfio.barbagallo@tiscali.it

N.0

V.le Regione Siciliana 4600, consegnandone copia conforme a

~~mani) spolevta con e usm del mto
parto con fall in e uae~~



VEDASI RELATA ALLEGATA

Per la Regione Siciliana - Assessorato Risorse Agricole e Alimentari, in persona dell'Assessore pro-tempore, domiciliato ex lege presso gli Uffici della Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via De Gasperi 81, consegnandone copia

~~conforme a mani) spolevta con e usm del mto
parto con fall in e uae~~



VEDASI RELATA ALLEGATA

CIVILE

- Per l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (W.W.F. ITALIA) O.N.L.U.S., in persona del suo presidente e legale rappresentante pro-tempore, corrente in Roma, Via Po 25/c, spedendone copia a mezzo del servizio postale con racc.

MEZZO POSTALE

12 NOV 2010

UFFICIO DISTRETUALE AVVOCATURA